



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione d'inabilità: si può esercitare la libera professione

Autore: Redazione | 30/06/2018



Sono un medico ospedaliero, ho 61 anni e 41 anni di contributi, di cui 30 di servizio effettivo ed 11 anni riscattati. Dal 1 giugno c.a. sarò in pensione per inabilità totale e permanente al proficuo lavoro. Potrò continuare a fare il medico, come libero professionista? Quali ed eventuali limitazioni esistono? Vi sono dei limiti reddituali? Quali, eventuali, obblighi bisogna rispettare?

Dal punto di vista previdenziale, l'incompatibilità della **pensione d'inabilità** con

lo svolgimento di una nuova attività lavorativa vale soltanto nel caso in cui la pensione sia riconosciuta per assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa: in pratica, il divieto vale soltanto per chi è **titolare** di una pensione di inabilità riconosciuta ai sensi della Legge 335/1995, non per chi è titolare di una pensione per inabilità totale e permanente al proficuo lavoro.

In caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, dato che la prestazione è riconosciuta soltanto a chi è incapace in modo assoluto di lavorare, la percezione della pensione non è compatibile con nessun tipo di attività, che si tratti di lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente, saltuario o meno. Inoltre, la concessione della pensione comporta l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

Nel caso di specie, però, la pensione è stata riconosciuta a seguito di inabilità a **proficuo lavoro**.

L'inabilità a proficuo lavoro è riconosciuta quando è constatata una **riduzione** della capacità lavorativa, che però non impedisce in modo assoluto di lavorare, come nel caso di inabilità a qualsiasi attività lavorativa. L'inabilità a proficuo lavoro, nello specifico, è intesa come impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa continua e remunerativa (Art. 129 DPR 3/1957), ma non impedisce di lavorare, perché è solo l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa ad avere una valenza assoluta.

Di conseguenza, essendo solo l'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa ad essere incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, l'inabilità a proficuo lavoro permette di rioccuparsi, anche in proprio.

Bisogna però considerare che la pensione per inabilità a proficuo lavoro è cumulabile limitatamente con i redditi derivanti dall'attività lavorativa, nella generalità dei casi, a meno che l'interessato non raggiunga 40 anni di **contributi**.

In particolare, se l'**assegno** è superiore al trattamento minimo (507,42 euro al mese per il 2018) il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire una riduzione qualora l'interessato svolga un'attività lavorativa.

La riduzione varia a seconda della provenienza del reddito:

- se il reddito è da lavoro dipendente, il taglio della pensione è pari al 50% della

quota eccedente il trattamento minimo, fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso;

- se il reddito è da lavoro autonomo, la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto (articolo 72, comma 1 della legge 388/2000).

In ogni caso la riduzione non si applica (Art. 10 D.lgs. 503/1992; Circ. Inps 197/2003):

- se il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo Inps;
- se il pensionato è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell'anno solare;
- se il reddito deriva da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, Dlgs 503/1992; Circolare Inps 197/2003);
- se il lavoratore è occupato in qualità di operaio agricolo;
- se il pensionato è occupato in qualità di addetto ai servizi domestici e familiari;
- se il reddito conseguito è un'indennità percepita per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
- se il reddito conseguito è un'indennità o un gettone di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- se il reddito conseguito è un'indennità comunque connessa a cariche pubbliche elettive;
- se il reddito conseguito è un'indennità percepita dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;
- se il reddito conseguito è un'indennità percepita dai giudici tributari.

Nel caso specifico, dato che il lettore possiede oltre 40 anni di contributi, non scatterà alcuna riduzione.

Per ottenere la pensione d'inabilità alle mansioni è necessario allegare alla

domanda di pensione la seguente documentazione: verbale di visita medico-collegiale attestante lo status “d’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”; delibera di collocamento a riposo per inabilità (solo nell’ipotesi di collocamento a riposo per inabilità alle mansioni la delibera deve contenere l’attestazione che non è stato possibile impiegare il dipendente in mansione diversa da quella svolta, mentre questo non è necessario per l’inabilità a proficuo lavoro).

*Articolo tratto dalla consulenza della dott.ssa **Noemi Secci***